

- l'accompagnatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
- la condizione di fratello di altro Militare deceduto durante la prestazione del servizio.

Infine, rientra nella tipologia dei proscioglimenti a domanda l'autonoma ipotesi di proscioglimento per assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nei casi sopra indicati la domanda di proscioglimento deve essere presentata al Comandante di Corpo, secondo il modello in **allegato "O"** alla presente direttiva. In particolare tale istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- nel caso di proscioglimenti a domanda per assunzione presso Amministrazioni Pubbliche (compresi i reclutamenti nelle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, nonché le assunzioni in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), nonché presso imprese o organizzazioni private, atto dell'Amministrazione Pubblica di destinazione ovvero di impresa/organizzazione privata da cui si evinca, rispettivamente, il reclutamento/assunzione (decreto di nomina, lettera di convocazione, proposta di assunzione, ecc.);
- nel caso di proscioglimenti a domanda per gravi motivi familiari: lo stato di famiglia; la documentazione sanitaria, rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica o convenzionata, che comprovi lo stato di salute del familiare, qualora si tratti delle ipotesi in cui il grave motivo riguardi la condizione di familiare portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente; stralcio dello stato di servizio del fratello deceduto, nella sola ipotesi in cui il grave motivo familiare attenga alla condizione di fratello di altro Militare deceduto durante la prestazione del servizio.

Tale istanza dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per il Personale Militare agli indirizzi citati al para 9, sottopara c. per il tramite dell'Alto Comando sovraordinato e, per conoscenza, all'Ente Amministrativo di Forza Armata, completa di:

- parere del Comandante di Corpo, da esprimere nel citato **allegato "O"**. In particolare, è possibile procrastinare l'adozione del provvedimento per imprescindibili e adeguatamente motivate esigenze di servizio;
- proposta di proscioglimento dalla ferma contratta di cui all'**allegato "P"** alla presente direttiva;
- **dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da esprimere nel citato allegato "O", afferente agli aspetti di trattamento economico.**

Questa Direzione Generale, se dall'esame della documentazione pervenuta ritenga che la domanda di proscioglimento non sia aderente alle previsioni normative, trasmetterà al Comando, perché ne curi la notifica all'interessato, il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il Volontario ha facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che dovranno essere tempestivamente trasmesse alla predetta 6^a Divisione.

Ove il Volontario non eserciti la facoltà di cui sopra, ovvero permangano i motivi per non accogliere la domanda, l'istanza sarà rigettata.

In caso di accoglimento della domanda, invece, la Direzione Generale per il Personale Militare trasmetterà al Comando d'appartenenza dell'interessato il provvedimento di proscioglimento, affinché ne curi la notifica e la trascrizione sul foglio matricolare.